



Guida al decreto legge 78/2010,
Convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122

**Manovra di finanza pubblica per
gli anni 2011-2013**

*Disposizioni di principale interesse per la
finanza regionale*

*Segreteria Bilancio e Finanza
Direzione Risorse finanziarie*

Guida al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122

Manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013

La manovra correttiva dei conti pubblici introdotta dal decreto legge 78/2010 per il triennio 2011-2013 determinato una correzione dell'indebitamento netto pari a circa 12 miliardi per il 2011 e di circa 25 miliardi in ciascuno degli anni 2012 e 2013, ottenuta in gran parte attraverso un contenimento delle spese che coinvolge in maniera rilevante Regioni e Comuni.

La correzione a carico delle Regioni è ottenuta attraverso una riduzione dei trasferimenti statali di -4,0 miliardi per il 2011 e di -4,5 miliardi a decorrere dal 2012 ed una corrispondente riduzione del tetto di spesa del patto di stabilità.

Sulla ripartizione del taglio dei trasferimenti statali le Regioni hanno trovato un accordo nella Conferenza dell'11 novembre 2010.

Larga parte del contributo al miglioramento dei saldi di finanza pubblica è posto a carico delle Amministrazioni locali.

Nel triennio 2011-2013 le Amministrazioni centrali contribuiscono con una manovra netta di circa 29,8 miliardi di euro (il 47,9%), quelle locali per 27,2 miliardi di euro (43,7%) e gli Enti di previdenza e di assistenza sociale per 5,2 milioni di euro (8,4).

Tale distribuzione della correzione dei saldi è incoerente con la composizione del debito della Pubblica Amministrazione, che è da imputare per il 94 per cento alle Amministrazioni centrali.

La manovra netta è il risultato di un aumento delle entrate delle Amministrazioni centrali e di un forte contenimento delle spese delle Amministrazioni periferiche.

Art. 1 - DEFINANZIAMENTO DELLE LEGGI DI SPESA TOTALMENTE NON UTILIZZATE NEGLI ULTIMI TRE ANNI

L'articolo 1 dispone che siano definanziate le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2007, 2008 e 2009.

Tale norma potrebbe dispiegare effetti sui bilanci delle Regioni. Sulla base delle analisi condotte dalla Direzione Risorse Finanziarie sui trasferimenti erariali alle Regioni, l'applicazione coerente di tale provvedimento potrebbe determinare la possibile abolizione di alcune linee specifiche di spesa d'investimento, come quella per la Pedemontana Veneta, per la protezione civile e trasporti.

Art. 2 - RIDUZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI SPESA DEI MINISTERI

L'articolo 2 dispone la riduzione lineare del 10% delle spese rimodulabili contenute nelle missioni di spesa di ciascun Ministero, elencate nell'Allegato 1 al provvedimento.

Tale misura produce ripercussioni sull'assetto di finanziamento delle Regioni, dal momento che alcuni trasferimenti erariali alle Regioni rientrano nei "fondi da ripartire" elencati tra le voci da ridurre linearmente. In particolare, tra le spese oggetto di riduzione rientrano gli interventi FAS per lo sviluppo ed il riequilibrio territoriale (Ministero dello Sviluppo Economico). Sulla base delle analisi condotte, tale misura determinerebbe una riduzione di risorse quantificabile per il Veneto in 16 milioni di euro per l'anno 2011 e 8 milioni di euro per l'anno 2012. La norma potrebbe tuttavia produrre ulteriori riduzioni di spesa, che allo stato attuale tuttavia non è possibile determinare in ragione dello scarso dettaglio informativo della tabella recante l'individuazione delle spese oggetto di riduzione.

Art. 6, c. 3 - RIDUZIONE DEL 10% DELLE INDENNITA' E DEI COMPENSI PER INCARICHI CORRISPOSTI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

L'art. 6, comma 3 dispone a decorrere dal 2011 la riduzione automatica del 10% degli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 riferiti alle indennità e ai compensi per incarichi corrisposti a qualsiasi titolo dalle Amministrazioni Pubbliche, e il contestuale divieto di rideterminare in aumento tali importi fino al 31 dicembre 2013.

Come esposto di seguito, in base al successivo comma 20 tale norma non si applica in via diretta alle Regioni ma al rispetto di tale disposizione da parte di ogni singola Regione è subordinata l'erogazione di una quota pari al 10% dei trasferimenti erariali.

Art. 6, c. 5 - RIDUZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO DEGLI ENTI PUBBLICI

L'art. 6, comma 5 stabilisce che a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli organi di amministrazione, quelli di controllo e il collegio dei revisori siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti.

Art. 6, c. 6 - RIDUZIONE DEI COMPENSI DEI COMPONENTI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE E DEI COLLEGI SINDACALI DELLE SOCIETA' PUBBLICHE

L'art. 6, comma 6 stabilisce che i compensi dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione siano ridotti del 10%.

Art. 6, c. 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 23 - RIDUZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER STUDI E CONSULENZE, RELAZIONI PUBBLICHE, MOSTRE, CONVEGNI, PUBBLICITA', SPONSORIZZAZIONI, MISSIONI, ATTIVITA' DI FORMAZIONE, MANUTENZIONE E LOCAZIONI PASSIVE

L'art. 6 del provvedimento dispone la riduzione della spesa sostenuta dalle Amministrazioni Pubbliche per studi e consulenze, relazioni pubbliche, mostre, convegni, pubblicità, sponsorizzazioni, missioni, attività di formazione rispetto alla spesa sostenuta nel 2009.

Il taglio è pari all'80% per le spese relative a studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza, pari al 50% per le spese relative a missioni e formazione e al 20% per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture di servizio. La norma introduce inoltre il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni.

Sulla base delle rilevazioni finora condotte, il taglio ammonterebbe per la Regione Veneto a circa 0,9 milioni di euro per le spese di missione (la spesa 2009 è pari a 1,8 milioni di euro) e a 0,3 milioni di euro per le spese di formazione (la spesa 2009 è pari a 0,6 milioni di euro).

L'articolo 6, comma 19 dispone che le Amministrazioni Pubbliche non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti.

Alla luce degli orientamenti consolidati della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 417/2005, ha già giudicato incostituzionale un analogo intervento disposto dalla Legge n. 191/2004 chiarendo che non possono essere introdotti vincoli specifici alla spesa degli Enti Territoriali, l'articolo 5, comma 23 precisa che tali disposizioni non si applicano in via diretta alle Regioni ma costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

Al fine di rendere cogenti tali vincoli, l'articolo 6, comma 20 dispone tuttavia l'accantonamento di una quota pari al 10% dei trasferimenti erariali per l'attuazione del federalismo amministrativo ex l. 59/1997, art. 7, la cui erogazione è vincolata al rispetto da parte delle singole Regioni delle misure di contenimento della spesa sopra richiamate e delle norme introdotte dal D.L. 2/2010, che impongono alle Amministrazioni regionali di disporre una riduzione dei compensi spettanti ai Consiglieri regionali tale da renderli non superiori a quelli percepiti dai membri del Parlamento.

In base ai tagli sui trasferimenti concordati dalle Regioni nell'accordo dell'11 novembre 2010 (si veda di seguito anche l'articolo 14, comma 2), la disposizione del presente comma determinerebbe un accantonamento di risorse quantificabile per il Veneto in 4,7 milioni di euro.

Art. 8 - CONTENIMENTO DELLE SPESE PER MANUTENZIONE DI IMMOBILI

In base al comma 1 le amministrazioni statali a decorrere dal 2011 possono effettuare spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati nei limiti del 2% del valore dell'immobile.

In base al secondo comma le regioni e le aziende sanitarie sono tenute ad osservare misure analoghe per il contenimento della spesa per locazioni, manutenzioni ed altri legati all'utilizzo degli immobili.

Inoltre, le operazioni di acquisto e vendita di immobili e l'utilizzo delle somme rinvenienti dalle alienazioni sono subordinate alla verifica degli obiettivi finanziari dell'ente.

Art. 9 - CONTENIMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

Il comma 1 dispone il congelamento del rinnovo del contratto collettivo dei dipendenti pubblici per il periodo 2011-2013.

In base al comma 2-bis, anche le risorse destinate da ogni amministrazione al trattamento accessorio negli anni 2011-2013 non possono superare il corrispondente ammontare del 2010.

Il comma 2 prevede la decurtazione del 5% della quota di trattamento economico del personale di qualifica dirigenziale compresa tra i 90.000 e i 150.000 euro, e la decurtazione del 10% della quota di reddito eccedente i 150.000 euro.

Anche le società controllate devono adeguare le proprie politiche alle disposizioni previste dall'articolo 9.

Art. 9, c. 16 - LIVELLO DEL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

La disposizione ridetermina il livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato in diminuzione di 418 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, a fronte delle economie di spesa per il personale dipendente e convenzionato con il SSN derivanti dal congelamento dei rinnovi contrattuali.

Sulla base delle stime effettuate, la riduzione del finanziamento per il Veneto è quantificabile in 33 milioni di euro per il 2011 e in 90 milioni di euro per il 2012.

Art. 11, c. 1- PROROGA DEI PIANI DI RIENTRO

La disposizione prevede che le Regioni sottoposte ai Piani di rientro per le quali non sia attivabile la procedura di commissariamento possono chiedere la prosecuzione del Piano per una durata non superiore al triennio. Al completamento degli interventi strutturali è correlata la definitiva attribuzione delle risorse finanziarie già previste dalla legislazione vigente.

Art. 11, c. 3 - ESCLUSIONE DEL GETTITO DELLE MANOVRE FISCALI DAI RECUPERI DELLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

La norma, che accoglie una istanza delle Regioni, prevede che i recuperi delle anticipazioni di tesoreria non siano effettuati a valere sui proventi derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalle Regioni in materia di addizionale Irpef e Irap.

Art. 11, cc. 5-12 - CONTROLLO DELLA SPESA FARMACEUTICA

Le disposizioni contenute nei commi 6-12 dell'articolo 11, operando misure di contenimento della spesa farmaceutica, sono finalizzate ad assicurare risorse aggiuntive al livello di finanziamento del SSN pari a 550 milioni di euro per l'anno 2010 e un concorso alla manovra di finanza pubblica da parte del settore sanitario pari a 600 milioni a decorrere dall'anno 2011.

Per l'anno 2010, l'obiettivo dell'individuazione delle risorse aggiuntive da assicurare alle Regioni per un importo pari a 550 milioni di euro è realizzato per 300 milioni di euro attraverso la ricollocazione di una parte di farmaci finora erogati con l'assistenza farmaceutica ospedaliera nell'ambito dell'assistenza farmaceutica territoriale, per la quale sono previsti meccanismi automatici di recupero dello scostamento a carico delle aziende farmaceutiche e della filiera distributiva (cd. *pay-back*). Per la restante parte di 250 milioni di euro, è incrementato il livello di finanziamento ordinario del SSN.

A decorrere dall'anno 2011, il livello di finanziamento ordinario del SSN è ridotto di 600 milioni di euro, a fronte delle economie di spesa farmaceutica che concorrono alla manovra di finanza pubblica, quali la riduzione dei margini dei grossisti (stimata in 400 milioni di euro annui) e l'attivazione dei meccanismi automatici di recupero dello scostamento a carico delle aziende farmaceutiche (che dovrebbe portare ad un risparmio di 200 milioni di euro annui).

Inoltre, l'articolo 11 introduce ulteriori misure di razionalizzazione della spesa farmaceutica, quali l'individuazione da parte dell'AIFA delle soglie di appropriatezza nell'utilizzo dei farmaci (con un effetto potenziale di economia di spesa stimato in 600 milioni di euro annui) e l'attivazione di procedure selettive ad evidenza pubblica sui farmaci equivalenti.

Art. 12 - INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE

La norma stabilisce che a partire dal 2011 le persone che maturano il requisito per la pensione di vecchiaia cessano di lavorare con 6-18 mesi di ritardo rispetto a quanto previsto dalla normativa previdenziale in vigore.

Il comma 10 dispone la riduzione della liquidazione per i dipendenti pubblici che vanno in pensione dal 2011.

Art. 14, c. 1-3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATTO DI STABILITA' INTERNO E TAGLI AI TRASFERIMENTI STATALI

Il **comma 1** introduce ulteriori modificazioni alle regole previste in materia di Patto di Stabilità Interno, con l'obiettivo di assicurare per il complesso delle Regioni a Statuto Ordinario **un ulteriore contributo in termini di indebitamento netto pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e 4.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012**. Questa misura si somma a quanto già previsto dal D.L. 112/2008, che impegnava già le Regioni per il 2011 ad un importante contributo alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (riduzione delle spese finali dello 0,9% rispetto al 2010).

Sulla base delle analisi effettuate, il contributo della Regione Veneto in termini di indebitamento netto è pari a 298 milioni di euro per il 2011 e di 335 milioni di euro a decorrere dal 2012.

Il **comma 2** dispone la **riduzione dei trasferimenti erariali** spettanti a qualsiasi titolo alle Regioni a Statuto Ordinario in misura pari a **4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e 4.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012**. Tale misura, secondo la relazione tecnica al decreto, non è da considerarsi aggiuntiva rispetto al miglioramento dell'obiettivo del patto di stabilità, ma strumentale al suo conseguimento, cioè al miglioramento del saldo netto da finanziare.

Tale riduzione – che nella versione vigente del decreto, modificata nel corso dell'esame al Senato, fa riferimento ai trasferimenti e non più genericamente, come ora previsto, alle “risorse” - è ripartita tra gli enti secondo criteri e modalità che saranno stabiliti in sede di Conferenza permanente Stato, regioni e province autonome entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di principi che tengano conto della:

- ☐ adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno;
- ☐ minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva;
- ☐ adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria,
- ☐ e di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi.

In caso di mancata deliberazione della Conferenza entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato entro i successivi 30 giorni e la riduzione è operata secondo un criterio proporzionale. Per gli anni successivi al 2011, il termine per la deliberazione della Conferenza è fissato al 30 settembre dell'anno precedente.

In base all'accordo sulla ripartizione dei tagli siglato dalle Regioni l'11 novembre 2010, la riduzione dei trasferimenti erariali a carico del Veneto sarà pari a 349,5 milioni di euro per il 2011 e a 393,2 milioni di euro a decorrere dal 2012.

In base al primo periodo del secondo comma è abrogato il comma della legge finanziaria 2008 che prevedeva a partire dal 2011 la fiscalizzazione nella compartecipazione all'accisa sul gasolio dei trasferimenti alle Regioni per i servizi di trasporto pubblico locale regionale gestiti da Trenitalia. Tali risorse, pertanto, che ammontano a 1.211 milioni di euro per il complesso delle Regioni ed a 90,3 milioni di euro per il Veneto, continueranno ad essere erogate sotto forma di trasferimenti.

Nella versione definitiva della norma scompare, quale sanzione per il mancato raggiungimento degli obiettivi del Patto, la perdita dell'eleggibilità per gli Amministratori al primo rinnovo degli organi dell'ente interessato.

Il comma 4 prevede che le Regioni che non rispetteranno il Patto dovranno versare all'entrata del bilancio dello Stato la differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

In base al comma 6 può essere disposta la sospensione dei trasferimenti erariali nei confronti delle Regioni che risultino in deficit eccessivo di bilancio.

Art. 14, c. 7-10 - ASSUNZIONI DI PERSONALE DEGLI ENTI TERRITORIALI

La norma detta una serie di criteri in relazione alle modalità di contenimento della spesa per il personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche, e fissa nel limite del 20% la spesa per le nuove assunzioni in relazione alla spesa riferita alle cessazioni dell'anno precedente. Per gli Enti in cui la spesa per il personale è pari o superiore al 40% della spesa corrente, è fatto divieto di procedere a nuove assunzioni.

Art. 14, cc. 14-17 - DISPOSIZIONI A FAVORE DI ROMA CAPITALE

La norma assegna al Comune di Roma un fondo con una dotazione annua di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 per il concorso al ripiano degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro del debito.

A titolo di "anticipo" delle nuove e maggiori forme di autonomia impositiva previste per Roma Capitale dalla L. 42/2009, al Comune di Roma sono attribuite, tra le altre, la facoltà di introdurre un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nel Comune di Roma (fino ad un importo massimo di 10 euro a notte), la possibilità di istituire un contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari, la prerogativa di maggiorare fino al 3 per mille l'aliquota dell'ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa nonché di utilizzare i proventi da oneri di urbanizzazione anche per le spese di manutenzione ordinaria e i proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri.

Art. 14, cc. 25-31 - ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DA PARTE DEI PICCOLI COMUNI

Le disposizioni contenute nei commi 26-31 prevedono l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni fino a 5.000 abitanti e dei Comuni appartenenti a Comunità Montane con popolazione stabilita dalla legge regionale (comunque inferiore a 3.000 abitanti). Inoltre, con legge regionale dovrà essere definita la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali dei Comuni che afferiscono alle materie affidate alla legislazione concorrente Stato-Regioni (art. 117, 3° co. Cost.) e alle materie nelle quali le Regioni esercitano la potestà legislativa esclusiva (art. 117, 4° co. Cost.).

Si segnala che tali disposizioni sono contenute nel c.d. Codice delle Autonomie (A.C. 3118), per il quale è appena iniziato l'iter parlamentare alla Camera. In merito a tale provvedimento la Regione Veneto ha emanato un'Informativa di Giunta (INF 7/2009) con la quale ha espresso valutazioni ed osservazioni critiche accompagnate da esplicite richieste al Governo di modifica del progetto di legge.

Art. 31, cc. 1-bis 1-ter – POSSIBILITA' DI COMPENSARE I CREDITI VERSO GLI ENTI TERRITORIALI E IL SSN CON LE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI ISCRIZIONE A RUOLO

Il comma 1-bis aggiunge l'articolo 28-quater al DPR n. 602 del 1973 in materia di riscossione delle imposte sul reddito stabilendo che, a partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio

sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

La procedura prevede che il creditore acquisisca presso l'ente debitore la certificazione introdotta dal decreto legge n. 185/2008 (articolo 9, comma 3-bis) e che essa costituisca titolo idoneo per essere utilizzata per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo.

La Regione o l'ente debitore in genere è tenuto a versare entro sessanta giorni all'agente di riscossione l'importo certificato. In caso contrario l'agente può procedere alla riscossione coattiva.

Le modalità di attuazione di questa disposizione, "anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica" vengono demandate ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 1-ter introduce a regime la possibilità prevista dall'articolo 9, comma 3-bis del decreto-legge n. 185/2008, per i creditori di Regioni ed enti locali, nel rispetto delle norme del Patto di stabilità, di richiedere la certificazione dell'esigibilità di crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, ai fini della cessione pro soluto a favore di banche o di intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.

Il secondo periodo del comma 1-ter dispone inoltre che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, vengano stabilite le modalità di attuazione del medesimo comma 1-ter, nonché, in particolare, le condizioni per assicurare che la complessiva operazione prevista sia al precedente comma 1-bis, sia allo stesso comma 1-ter con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale venga effettuata nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Si prevede, infine, che le modalità di certificazione vengano stabilite dalle singole regioni d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con l'osservanza delle condizioni stabilite con il predetto decreto.

L'istituto della certificazione dei crediti vantati nei confronti delle regioni e degli locali – e in futuro, ai sensi della disposizione del comma 1-ter sopra esaminata, anche nei confronti degli enti dell'SSN - persegue la finalità di agevolare nella riscossione i creditori degli enti suddetti. Tale misura si inserisce nel contesto di un complesso di interventi legislativi finalizzati a dare concreta attuazione alla problematica dei ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, affrontata a livello comunitario con l'adozione della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2000/35/CE, del 29 giugno 2000, recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. n. 231 del 2002.

Le modalità di attuazione della disciplina della certificazione dei crediti per il 2009 sono state dettate dal D.M. 19 maggio 2009, che ha stabilito la possibilità per i titolari di crediti non prescritti, maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali, di presentare istanza di certificazione del credito all'amministrazione debitrice entro il 31 dicembre 2009, utilizzando un modello appositamente definito.

Le regioni e gli enti locali assoggettati al patto di stabilità interno sono tenute ad indicare nella certificazione il periodo entro cui intendono procedere al pagamento in favore delle banche e degli intermediari finanziari dell'importo certificato, nonché le relative modalità, nel rispetto dei limiti consentiti dal patto.

Se la prevista possibilità di compensare le somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo con i crediti esigibili nei confronti delle amministrazioni locali determinerà un'effettiva accelerazione dei pagamenti delle amministrazioni, dal comma 1-bis potrebbero conseguire effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

L'estensione agli enti del Servizio Sanitario Nazionale della procedura di certificazione dei crediti e l'attribuzione di un carattere permanente a questa procedura può trasformare i debiti di fornitura, che non sono inclusi nell'aggregato del debito pubblico, in debiti verso il sistema bancario, che sono invece inclusi, incidendo sullo stock di debito della PA.

Art. 40 - FISCALITA' DI VANTAGGIO

E' introdotta la possibilità per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, di modificare le aliquote, fino ad azzerarle, e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni in materia di Irap a favore delle imprese che avviano la propria attività dopo la data di entrata in vigore della presente normativa. Tali modifiche devono essere adottate nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con ciascuna delle Regioni che dispongono le suddette modifiche Irap, è stabilito il periodo d'imposta a decorrere dal quale trovano applicazione le disposizioni regionali.

Già l'art. 1, comma 43 della L. 244/2007 (Finanziaria statale 2008), come modificato dall'art. 42, comma 7, della L. 207/2008, prevedeva la natura di tributo proprio regionale per l'Irap e, a decorrere dal 1° gennaio 2010, la sua istituzione con legge regionale, unitamente alla possibilità, per le Regioni, di modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni. La disposizione in questione anticipa per le Regioni del Sud, nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 2 e 7 della legge n. 42 del 2009 (attuazione del federalismo fiscale), l'attuazione della disciplina Irap come tributo proprio derivato.

Art. 46 - REVOCA DEI MUTUI CDP NON EROGATI

La norma dispone che i mutui accesi con Cassa Depositi e Prestiti prima del 31/12/2006, interamente non erogati alla data di entrata in vigore del presente decreto, e i cui appalti non sono stati ancora aggiudicati, sono revocati e devoluti ad altro scopo o beneficiario.

I mutui da revocare saranno individuati con decreto del Ministero dell'Economia e le risorse saranno destinate dal CIPE al proseguimento del Programma delle Infrastrutture strategiche, con priorità al finanziamento del MOSE.

Sulla base delle analisi condotte dalla Direzione Risorse Finanziarie, l'applicazione di tale norma non determina alcuna riduzione di risorse a carico del Veneto.